Banca Dati delle Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 03 Giugno 2009 n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/06/2009 n. 9 Parte Prima

LEGGE N.19 del 2009 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e altre disposizioni di natura finanziaria.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009)

1. L'articolo 1 della l.r. 43/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) è fissato per l'anno 2009 in euro 183.000.000,00.".

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 43/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 43/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 19.150.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.".

Articolo 3

(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies nella l.r. 43/2008)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 43/2008 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 15 bis

(Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale)

1. Per l'anno 2009 il Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale è finanziato in euro 20.000.000,00.

2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali localizzati nel territorio ligure:

a) per un importo di euro 10.000.000,00 per interventi di adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modifiche ed integrazioni;

b) per un importo di euro 5.500.000,00 per il finanziamento del Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche ed integrazioni;

c) per un importo di euro 4.500.000,00 per interventi di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Una quota pari ad euro 1.000.000,00 dell'importo di cui al comma 2, lettera a) è anticipata alla Provincia di Savona, per i lavori urgenti di messa in sicurezza del versante franato nel mese di marzo 2009 in località Capo Noli.

Articolo 15 ter

(Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi)

1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi 2009, di cui all’articolo 15 bis, comma 2, lettera b), è ripartito nelle seguenti quote provinciali: 31 per cento per la Provincia di Genova, 23 per cento rispettivamente per la Provincia di Imperia, per la Provincia di Savona e per la Provincia della Spezia.

2. Il Piano degli Interventi, di cui all’articolo 7 della l.r. 18/1994 per l’anno 2009 è disciplinato in via transitoria dal Protocollo di intesa Regione-Province, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 1° luglio 2005, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell’attuazione dell’articolo 46 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e adottano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento, ai fini della formulazione della proposta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

Articolo 15 quater

(Programma di investimenti a favore dei Comuni)

1. Per l’anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni con una dotazione di euro 9.000.000,00.

2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:

   a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 4.700.000,00;

   b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di euro 1.300.000,00;

   c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.400.000,00;

   d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.600.000,00.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 24/2008.

4. Fermo restando l’importo massimo di cui al comma 1, sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.

Articolo 15 quinquies

(Finanziamento straordinario per l'integrazione modale e tariffaria)

1. Per l’anno 2009 è stanziato l’importo di euro 1.000.000,00 a favore del Comune di Genova per l'integrazione tariffaria tra i servizi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale e per l’avvio e la sperimentazione di un servizio di collegamento tra l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe.

Articolo 15 sexies

(Finanziamento straordinario per l’integrazione modale)

1. Per l’anno 2009 è stanziato l’importo di euro 280.000.00 a favore della Provincia di Savona per garantire agli utenti del terminal crociere di Savona i collegamenti intermodali e consentire un agevole utilizzo del servizio ferroviario.”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2009, n. 5 (Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento))

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009:

- prelevamento di quota di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;

- iscrizione di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 9.109 “Servizi di Igiene e Veterinaria”;

b) gli stanziamenti iscritti all’Area IX – Sanità – U.P.B. 9.209 “Investimenti in materia di Igiene e Veterinaria” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.”.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 6/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

- U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";

- U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);

- U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (corrente);

- U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);

- U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (conto capitale);

- U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario"."

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Il comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale mediante:

a) riduzione di euro 3.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe a Enti locali" e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale";

b) gli stanziamenti iscritti all'Area XI – Istruzione, Formazione, Lavoro – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio";

11.103 "Spese per le attività di formazione professionale";

11.201 "Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio";

11.203 "Interventi per le attività di formazione professionale".".

Articolo 7

(Sostituzione delle Tabelle A e B allegate alla l.r. 43/2008)

1. La Tabella A “Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente” e la Tabella B “Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale”, allegate ai sensi dell’articolo 18 della l.r. n. 43/2008, sono sostituite dalle seguenti:

“TABELLA A (Articolo 18)

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
I – ISTITUZIONALE	25.000	25.000	25.000
III – TERRITORIO	25.000	25.000	25.000
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000	10.000	10.000

IX – SANITA’	50.000		
XII – CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO	3.000.000		
XIII –AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	20.000		
XVII – TURISMO	600.000		
TOTALE	3.730.000	60.000	60.000

TABELLA B (Articolo 18)

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
III – TERRITORIO	25.000		
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000		
XIII –AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	10.000		
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	500.000		
XVII – TURISMO	400.000		
TOTALE	945.000		

“

Articolo 8

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 giugno 2009

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2009
___Num:0019
___Boll__Uff__Num:9
___Boll__Uff__Anno:2009